



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01/10/2022
Page: 1 of 16

PROCEDURA ANTITRUST (pratiche anticoncorrenziali)

	Department / Function	Name	Date	Signature
Issued By:	Legal Dept.	E.Vettoretti	01.10.2022	
Verified by:				
Approved by:	CdA		19.07.2024	Vedi Libro Verbali CdA



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 2 of 16

Sommario

1. Campo di Applicazione
2. Norme UE antitrust e norme nazionali Antitrust (cenni)
3. Norme di comportamento - Illeciti
4. Rapporti tra società concorrenti
5. Prezzi
6. Scambio di informazioni
7. Accordi verticali – Clienti e fornitori
8. Accordi specifici di rilievo Antitrust
9. Posizione dominante
10. Associazioni di categoria
11. Fusioni ed Acquisizioni
12. Norme finali
13. Revisioni



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 3 of 16

1 Campo di Applicazione

- 1.1 SIT S.p.a., (di seguito la "**Società**" o "**SIT**") al fine di adempiere al rispetto della vigente normativa "**Antitrust**" in materia di tutela della concorrenza e del libero mercato, adotta la presente "**Procedura Antitrust**" da intendersi applicabile in tutti i paesi nei quali SIT e le società da essa direttamente o indirettamente partecipate (di seguito il "**Gruppo SIT**") opera. La presente Procedura si applica a tutte le società facenti parte del Gruppo SIT. Ogni dipendente del Gruppo SIT è tenuto ad osservare, applicare e divulgare i principi e le indicazioni contenuti nella presente Procedura.
- 1.2 La normativa Antitrust trova applicazione nei rapporti tra aziende differenti tra loro, non applicandosi invece ad aziende appartenenti allo stesso gruppo societario, come ad esempio tra le società del Gruppo SIT.
- 1.3 Per quanto riguarda il contesto di applicazione della presente Procedura, questa trova applicazione non solo in contesti formali di lavoro, ma anche nei contesti informali, di vita sociale, al di fuori della sfera aziendale.
- 1.4 La disciplina contenuta nella presente Procedura è finalizzata a garantire il pieno rispetto della normativa Antitrust, garantendo competitività nei mercati liberi e rafforzando l'efficienza economica. Nel presente documento vengono quindi riassunti i principali comportamenti (attivi od omissivi) che possano avere un impatto in materia, fornendo una guida ed un riferimento a tutti i dipendenti del Gruppo SIT.
- 1.5 Il mancato rispetto delle presenti regole comporterà l'applicazione di sanzioni come previsto dalla normativa applicabile.
- 1.6 La normativa Antitrust presenta comunque una complessità tale per cui la presente Procedura non potrà tracciare tutte le casistiche possibili, pertanto ogni dipendente dovrà fare riferimento, in caso di dubbi, all'Ufficio Legale di SIT in ogni occasione in cui sia probabile (o solo ipotizzabile) la violazione delle regole in materia Antitrust. L'Ufficio Legale potrà offrire, anche attraverso studi legali esterni, i relativi pareri in merito ad eventuali operazioni che presentino anche una seppur remota probabilità o rischio di violare la normativa vigente in materia, in Italia o all'estero.



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 4 of 16

2 Norme UE antitrust e norme nazionali Antitrust (cenni) Le Norme Europee a tutela della concorrenza in linea di principio proibiscono di alterare il normale funzionamento del mercato che deve essere basato sul merito.

2.2 Esse sono già di per sé vincolanti in tutti gli Stati membri dell'Unione e sono vigilate in primo luogo in ciascuno Stato da una Autorità. I casi più complessi e delicati possono venire trattati ed aperti direttamente dalla Direzione Concorrenza della Commissione Europea, che si avvale comunque anche delle strutture operative ed investigative delle Autorità degli Stati membri interessati.

2.3 Ogni Stato ha poi una sua normativa nazionale antitrust, che riproduce le medesime norme e le rende operative anche a livello nazionale.

Per l'Italia si rimanda principalmente a:

Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

Piazza G. Verdi n. 6/A- 00198 Roma

Tel.: 06/858211; fax: 06/85821256;

web: <http://www.agcm.it>

Ove è possibile prendere contezza del:

CODICE DELLA CONCORRENZA - Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza.

2.4 Esiste così in Europa (ma anche a livello mondiale) un articolato sistema di vigilanza sul mercato e sulla concorrenza.

2.5 Questo sistema assicura che siano rispettati il divieto di ogni coordinamento e di ogni accordo tra imprese concorrenti e il divieto di abuso da parte di un'impresa che detiene una posizione dominante.

3 Norme di comportamento - Illeciti

3.1 Le norme a tutela della concorrenza in linea di principio proibiscono ogni coordinamento, ovvero accordo tra concorrenti che influiscano negativamente sulle condizioni di concorrenza esistenti sul mercato e che non apportino beneficio alcuno ai consumatori e al mercato stesso



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 5 of 16

in generale. In certe situazioni, anche una posizione dominante detenuta dall'impresa potrebbe costituire violazione della legge.

3.2 Sono proibite le intese (ad esempio cartelli) che vedono due o più imprese cercare di limitare la concorrenza. Le intese possono essere orizzontali (tra concorrenti allo stesso livello della filiera fissando prezzi o limitando la produzione) o verticali (ad esempio tra un produttore e un distributore). Dirigenti e dipendenti di SIT sono consapevoli che le intese orizzontali sono valutate con maggiore severità in quanto possono tradursi in restrizioni della concorrenza pregiudizievoli per i consumatori più facilmente di quelli verticali.

3.3 In particolare, sono in ogni caso proibiti gli accordi aventi ad oggetto:

- a) la fissazione diretta o indiretta dei prezzi e la loro politica;
- b) la fissazione di altri termini o condizioni, non solo contrattuali;
- c) la condivisione di informazioni con special riguardo a quelle relative ai prezzi, alle linee di attività delle società o alle condizioni di mercato;
- d) la condivisione di clienti, fornitori o altri oggetti di rilevanza concorrenziale;
- e) la limitazione o il controllo della produzione;
- f) la spartizione dei mercati o linee di attività in cui la Società compete.

Ai fini della normativa Antitrust non rileva il fatto che suddetti accordi producano o meno effetti positivi o negativi. Suddetti comportamenti sono di per sé considerati "illeciti".

3.4 Alcuni accordi possono risultare illeciti, e di conseguenza vietati, in alcune circostanze, come ad esempio:

- a) l'acquisto o la vendita di prodotti o servizi da un concorrente come nel caso in cui l'accordo preveda il divieto di rivendere prodotti forniti da un concorrente al di sotto di un certo prezzo, specialmente se l'obiettivo è la garanzia di un certo margine di profitto per sé o per il proprio concorrente;
- b) concedere in distribuzione, specialmente se in esclusiva, dei prodotti a un concorrente.

I dipendenti del Gruppo SIT dovranno rivolgersi prontamente all'Ufficio Legale in caso di qualunque dubbio.

3.5 Gli accordi possono avere varie "forme". Saranno da considerarsi tali non solo quegli accordi che hanno una "formalità" chiara od espressa (ad esempio un contratto tra le parti o una minuta di una riunione), ma anche, qualsiasi tipo di accordo od intesa informali, taciti o impliciti riguardo ai prezzi o altre questioni di rilevanza concorrenziale. Non sarà pertanto necessaria



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 6 of 16

una "prova tangibile" di un potenziale accordo illecito, essendo sufficiente anche una "prova indiziaria" che ricostruisca la volontà delle parti.

- 3.6 La Società ritiene essenziale non invitare mai i concorrenti a partecipare ad attività di collusione, da considerarsi sia in forma esplicita (in presenza di un accordo, stipulato tra due o più parti in cui gli stipulanti si impegnano a mantenere politiche di prezzo comuni. Si parla spesso in questi casi di "cartello"), che in forma tacita (nel momento in cui non vi è alcun tipo di comunicazione esplicita tra le imprese che colludono ma le aziende colludono utilizzando il mercato come segnalatore per indicare le proprie intenzioni).
- 3.7 Allo stesso modo andranno rifiutati incondizionatamente inviti di tale genere ricevuti da terzi. I dipendenti che ricevono da concorrenti un invito o un suggerimento a partecipare a un accordo illecito dovranno espressamente rifiutarsi, comunicando che la presente Procedura vieta di partecipare a collusioni, od anche solo discutere tali questioni con i concorrenti. Il dipendente dovrà concordare con l'Ufficio Legale i contenuti della comunicazione.

4 Rapporti tra società concorrenti

- 4.1 In ambito lavorativo, professionale o sociale, ogni dipendente della Società potrebbe entrare in contatto con altri soggetti facenti parte della forza lavoro di società in concorrenza. Questi incontri non sono ovviamente proibiti e non costituiscono assolutamente un illecito ma devono essere gestiti correttamente e limitati allo stretto necessario. In caso che un dipendente della Società si trovi coinvolto in una conversazione avente ad oggetto argomenti vietati dalla normativa Antitrust, deve prontamente comunicare in modo chiaro la propria volontà di voler interrompere la conversazione, evidenziando le ragioni del suo dissenso.
- 4.2 Il dipendente, dopo avere illustrato le proprie obiezioni, è obbligato a ritirarsi dal gruppo, dichiarando chiaramente che la Società non partecipa, né parteciperà a tali discussioni, affinché sia eliminato ogni dubbio che esista un tacito assenso da parte della Società ad affrontare tali argomenti. Qualora il dipendente non manifesti il suo dissenso, questi potrà ritenersi responsabile in prima persona dell'illecito.
- 4.3 Ciascun dipendente dovrà evitare comportamenti che costituiscano, o potrebbero essere interpretati, prova di accordo o di intesa, diretti alla fissazione dei prezzi o alla partecipazione ad altre attività vietate dalla normativa a tutela della concorrenza. Il dipendente dovrà pertanto



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 7 of 16

sempre adottare un linguaggio che eviti potenziali equivoci od ambiguità, sia in occasione degli incontri che nella stesura di documenti o mail.

- 4.4 Tale linguaggio potrebbe essere interpretato, potenzialmente in modo erroneo, come indizio circa l'esistenza di un accordo tra concorrenti, anche laddove un tale accordo non vi sia stato. Saranno pertanto da evitare riferimenti ad "accordi" o "adozioni" di pratiche o comportamenti qualora vi sia sospetto che si faccia riferimento a circostanze che possano cadere in ipotesi di illecito.
- 4.5 In particolare, in occasioni di riunioni, i dipendenti, qualora si tocchino argomenti vietati dalla materia Antitrust, dovrà manifestare il suo dissenso, chiedendo la verbalizzazione agli atti, e lasciare la riunione qualora si prosegua con la discussione dell'argomento vietato.

5 Prezzi

- 5.1 Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo 3.3, si ha fissazione dei prezzi anche quando non è fissato uno specifico prezzo ma una forchetta all'interno della quale il prezzo potrà oscillare. Pertanto qualsiasi accordo tra società concorrenti che direttamente o indirettamente avesse un impatto sui prezzi, sia in aumento che in diminuzione, potrebbe risultare illecito.
- 5.2 In particolare, sono vietati, in quanto in contrasto con la normativa Antitrust, gli accordi tra concorrenti aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ogni condizione di vendita che abbia un effetto sui prezzi quali sconti, condizioni di credito, tempi o annuncio di modifiche al prezzo, uso di formule di prezzatura;
 - imposizione di un sovrapprezzo o altro addebito accessorio ovvero la modifica di addebito esistente;
 - la fissazione di una particolare maggiorazione di prezzo eventualmente stabilita specifica tabella prezzi o formula di prezzatura.

6 Scambio di informazioni

- 6.1 La politica dei prezzi del Gruppo SIT è un'informazione riservata e di rilievo ai fini della disciplina Antitrust. Per tale ragione è fatto assoluto divieto ad ogni dipendente di diffondere qualunque informazione sui prezzi e sulla politica sottostante a qualunque soggetto



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 8 of 16

concorrente. E' altresì vietata anche la diffusione di ogni altra informazione sensibile dal punto di vista della concorrenza, ad un concorrente, anche attraverso l'intervento attivo di un terzo. Pertanto, informazioni delicate dal punto di vista concorrenziale non devono essere confidate a terzi affinché vengano trasferite ai concorrenti. Analogamente, è vietato ottenere informazioni da terzi sfruttandoli come tramite per condividere informazioni commercialmente e/o strategicamente sensibili tra concorrenti.

- 6.2 Al pari delle informazioni del Gruppo SIT, anche le informazioni sui prezzi di un concorrente anno natura "sensibile" e, se ottenute da SIT, debbono provenire esclusivamente da fonti pubbliche, essendo illecita la raccolta di suddette informazioni in occasioni di conversazioni o altre comunicazioni che si hanno con i concorrenti.
- 6.3 E' lecito ricevere informazioni da un cliente sull'offerta di un concorrente a condizione che sia mantenuta traccia della fonte. In mancanza della fonte chiaramente tracciata, è vietato detenere dette informazioni, anche se solo per verificare un'offerta o un prezzo che un cliente dichiara che gli sia stato proposto.
- 6.4 Il Gruppo SIT assume le decisioni sui prezzi o su altre questioni riferite al business (indagini di mercato, budget, PAM ecc.) prendendo anche in esame informazioni sensibili relative alla concorrenza, sempre a condizione che siano state ottenute da fonti di dominio pubblico (pubblicazioni di settore, siti web della società, ricerche di mercato). Le informazioni provenienti da società di ricerche o associazioni di categoria devono essere raccolte ed archiviate esclusivamente in forma aggregata, ovvero in modo che non sia possibile risalire né ricostruire il dato per singola società.
- 6.5 La Società conduce la propria politica in materia di prezzi e condizioni di vendita dei prodotti nei confronti di clienti e fornitori in maniera autonoma ed indipendente, basandosi sui fattori che ritiene rilevanti quali contenimento dei costi e mantenimento dei profitti fissati dal management, ragionando in ambito di competitività dei prezzi stessi.
- 6.6 Le fonti delle informazioni raccolte sulla concorrenza dovranno sempre essere documentate, comprovando la legittimità delle stesse al fine di evitare l'eventuale futura insorgenza di ipotesi di violazione della presente Procedura. La documentazione cartacea dovrà riportare sempre la fonte della stessa. Le informazioni su supporto informatico (siti web, mail ecc..) andranno archiviate in modo chiaro e tracciabile. In particolare, le informazioni raccolte sul web dovranno indicare l'indirizzo sul quale sono state raccolte. Qualora manchi la tracciabilità di informazioni



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 9 of 16

sensibili, la responsabilità ricade sulla Società che potrà rivalersi sul dipendente inadempiente. In determinate circostanze, anche uno scambio a senso unico di informazioni può essere interpretato come illecito in base alle normative sulla concorrenza. Le comunicazioni provenienti da concorrenti su argomenti sensibili possono essere considerate parte di un accordo, intesa o disposizione illegale. Si fa espresso divieto di inviare informazioni sensibili con concorrenti in qualsiasi circostanza e forma. È altresì obbligatorio inviare un espresso rifiuto ad essere destinatario di una comunicazione illecita, e conservare tale risposta come prova dell'esplicito rifiuto.

- 6.7 I dipendenti possono comunicare a terzi informazioni "sensibili" (es. Offerte a clienti, listini prezzi a dealer e/o agenti etc.) nella misura in cui sia strettamente necessario per la gestione del business ed autorizzato dalla Direzione. Le informazioni inviate a terzi devono contenere l'informazione "Strettamente riservato" ed indicare il nome del destinatario utilizzando la tecnica della "filigrana" od altro mezzo equipollente.
- 6.8 I dipendenti hanno l'obbligo di astenersi dal discutere e scambiare in qualsiasi modo informazioni "sensibili" con dipendenti, rappresentanti o agenti di un concorrente, relativamente a prezzi passati, presenti o futuri, politiche sui prezzi, maggiorazioni o altri costi aggiuntivi, altre condizioni di vendita o altre questioni di portata concorrenziale della Società o del concorrente. In generale, i dipendenti non possono fornire tali informazioni né richiedere tali informazioni ai concorrenti. Qualsiasi comportamento non rispondente a tali direttive potrà essere soggetto a valutazione interna da parte della Direzione.
- 6.9 Prima di acquisire informazioni da società di indagini di mercato, si dovrà verificare con la stessa la modalità con cui questa ha ottenuto i dati.
- 6.10 E' fatto divieto di fornire informazioni sensibili a società di ricerca e di mercato senza aver prima verificato le modalità con cui le stesse verranno poi gestite e/o inoltrate a soggetti terzi. In caso di dubbio rivolgersi all'Ufficio Legale.

7 Accordi verticali – Clienti e fornitori

- 7.1 Ciascuna società è libera di scegliere i propri clienti e fornitori e di entrare o meno in affari con chiunque. La decisione di non entrare in affari con determinati clienti o fornitori deve essere



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 10 of 16

presa in maniera autonoma e indipendente e non può essere il risultato di accordi o intese raggiunti con i concorrenti.

- 7.2 Il rifiuto di entrare in affari con potenziali clienti e fornitori, e la risoluzione di un rapporto d'affari con clienti e fornitori esistenti deve essere sempre una scelta motivata da interessi degni di tutela in quanto potrebbe sollevare dubbi in merito al rispetto delle normative Antitrust.
- 7.3 I dipendenti devono agire con cautela ed evitare di dare la percezione che il rifiuto legittimo di entrare in affari con un cliente o fornitore attuale o potenziale, oppure la risoluzione del rapporto d'affari con dette entità, sia il risultato di un accordo illecito con un concorrente o un cliente o un fornitore concorrente. Ad esempio, i dipendenti che ricevono i reclami da uno o più fornitori (o clienti) riguardo ai prezzi o altre attività d'affari di un altro fornitore (o cliente) devono chiaramente replicare che la Società li valuterà e/o intraprenderà gli atti che la Società riterrà appropriati in base ad un proprio autonomo giudizio.
- 7.4 L'accordo di esclusiva è una fattispecie che offre profili di potenziale criticità andando teoricamente a limitare la capacità di clienti o fornitori di trattare affari con la concorrenza oppure di intrattenere affari in determinate zone geografiche. L'accordo di esclusiva può manifestarsi anche in forme implicite come ad esempio i contratti con obblighi garantiti di volumi di acquisto e di vendita che producono l'effetto di obbligare tali soggetti a comprare o vendere tutto o gran parte del proprio fabbisogno o della propria produzione da, oppure ad, un'altra parte, relazionandosi (quasi) esclusivamente con questa. Tali accordi possono sollevare problemi legati alle normative Antitrust e i dipendenti che trattano tali accordi devono consultarsi con l'Ufficio Legale quando sorgano dei dubbi in merito alla condotta appropriata.

8 Accordi specifici di rilievo Antitrust

- 8.1 E' prassi della Società non adottare limitazioni illecite, né concordate né imposte, a clienti e fornitori. Il genere di accordi con clienti e fornitori descritti nel presente paragrafo costituisce una violazione delle normative Antitrust in quanto impone limitazioni alla concorrenza, anche se, in determinate circostanze alcune pratiche potrebbero essere tollerate. I dipendenti in procinto di stipulare accordi tra quelli descritti di seguito, o che sollevino simili dubbi, devono previamente consultare l'Ufficio Legale, in merito alla condotta da seguire.



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 11 of 16

- 8.2 Una pratica legante è la pratica di richiedere ad un cliente di acquistare un prodotto o un servizio per ottenere un altro prodotto o servizio cui il cliente è veramente interessato. In generale, i clienti sono liberi di acquistare solo i prodotti o servizi che vogliono dalla Società e non può essere loro imposto di acquistare prodotti o servizi cui non sono interessati, come condizione per poter acquisire quelli cui sono interessati.
- 8.3 Il divieto generale di porre in essere pratiche leganti non comprende i legittimi sforzi di vendere molteplici prodotti o servizi in un unico pacchetto, a condizione tuttavia, che il venditore sia disposto a vendere ciascun prodotto o servizio separatamente a prezzi realistici (qualora offrire separatamente prodotti o servizi sia fattibile).
- 8.4 Gli accordi di reciprocità ricorrono quando il volume del business della Società con fornitori attuali o potenziali si basa sul volume degli acquisti del fornitore. E' policy della Società adottare tutte le decisioni in merito agli acquisti esclusivamente sulla base del prezzo, della qualità, del livello di assistenza, del servizio e di altri fattori rilevanti e non sulla base del volume di affari del fornitore con la Società.
- 8.5 I dipendenti devono evitare ogni comunicazione che possa essere interpretata come indicazione che le acquisizioni della Società da un fornitore attuale o potenziale potrebbero essere ridotte se tale fornitore non acquisti i prodotti o servizi della Società.

9 Posizione dominante

- 9.1 La normativa a tutela della concorrenza vieta le azioni poste in essere da una singola società che costituiscano abuso di posizione dominante.
- 9.2 Con la nozione di "posizione dominante" si vuole in genere identificare una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado, da un lato, di impedire od ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato e, dall'altro, di agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti ed ai consumatori.

L'impresa che si trova in posizione dominante può dunque tenere un comportamento indipendente, avendo la possibilità di beneficiare di un considerevole potere di mercato durante un certo periodo di tempo. Le eventuali azioni e reazioni dei concorrenti, dei clienti e dei



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 12 of 16

consumatori risultano in questo caso del tutto ininfluenti rispetto alle decisioni che vengono assunte dall'impresa.

- 9.3 Avere una posizione dominante o potere sostanziale in un mercato non è di per sé illegale, in base alle leggi Antitrust. Una società può ottenere una quota di mercato dominante per meriti legittimi o per competitività oppure a seguito di un incidente storico.
- 9.4 E' invece vietato l'uso sleale del potere di mercato derivante da una posizione dominante al fine di eliminare o danneggiare la concorrenza nonché il tentativo di sfruttare slealmente una posizione dominante in un mercato per occupare un altro mercato.
- 9.5 Il personale SIT dovrà essere particolarmente accorto in ogni discussione concernente i mercati in cui SIT vanta una posizione dominante, o in merito a circostanze in cui sia potenzialmente ravvisabile un abuso di posizione dominante. A tal fine ogni situazione in cui la Società detiene una quota di mercato pari almeno 25% deve essere attentamente vagliata con l'Ufficio Legale.
- 9.6 E' vietato fissare un "prezzo predatorio", ovvero un prezzo al di sotto dei costi medi variabili o dei costi medi totali, applicato al fine di eliminare i concorrenti nel breve periodo e ridurre la competitività nel lungo periodo.
- 9.7 I Dipendenti SIT non possono dare luogo a forme di prezzo predatorio o ad altre pratiche, strategie o tattiche che potrebbero essere interpretate come finalizzate, senza giustificato motivo, a danneggiare o ad escludere la competitività o i concorrenti, e devono consultarsi con l'Ufficio Legale prima di dare attuazione a tale pratica, strategia o tattica.

10 Associazioni di categoria

- 10.1 L'adesione e la partecipazione della Società ad associazioni di categoria (od ad altri gruppi industriali), potrebbero destare preoccupazione, in quanto comportano riunioni ed altre attività che si svolgono tra concorrenti ove si potrebbero creare situazioni potenzialmente rischiose, fermo restando che questo tipo di associazionismo ha indubbe finalità volte al benessere complessivo dell'economia.
- 10.2 I dipendenti che partecipano all'attività di associazioni di categoria dovranno assumere un comportamento cautelativo valutando ogni specifico tema affrontato ed evitando



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 13 of 16

assolutamente di partecipare a qualsivoglia attività o conversazione che possa costituire un'illecita azione concertata tra concorrenti.

- 10.3 L'adesione di società del Gruppo SIT ad associazioni di settore, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Commerciale e dall'Ufficio Legale ed è richiesta la conoscenza dei regolamenti della Società.
- 10.4 Ogni dipendente membro o semplicemente partecipante alle attività di dette associazioni, gruppi od enti, ha l'obbligo di comunicazione immediata all'Ufficio Legale.
- 10.5 I dipendenti non possono partecipare alle attività delle associazioni di categoria (o di altri gruppi industriali) che potrebbero comportare un illecito Antitrust senza prima consultarsi internamente con l'Ufficio Legale.
- 10.6 Bisogna sempre verificare che le attività delle associazioni di settore (o degli altri gruppi industriali) rispettino le normative Antitrust, a prescindere dai soggetti presenti agli incontri.
- 10.7 Nelle associazioni di settore o nelle altre associazioni industriali, non possono essere discussi prezzi, maggiorazioni o altri addebiti accessori, condizioni di vendita o altre questioni che abbiano rilevanza concorrenziale. Tale divieto si applica tanto agli eventi ufficiali delle associazioni di settore, quanto alle eventuali riunioni informali (che devono essere generalmente evitate) e alle conversazioni casuali. Il Gruppo SIT deve prendere decisioni unilaterali in merito a questioni come (i) la determinazione dei prezzi e delle loro componenti, (ii) la gestione di suddette componenti e l'eventuale impatto sull'aumento del prezzo verso il cliente, e non partecipa a nessuna iniziativa, formale o informale, volta a raggiungere un accordo su tali questioni nell'ambito del settore industriale.
- 10.8 Affinché le attività delle associazioni di settore e di altre associazioni industriali siano gestite in piena conformità alla normativa Antitrust, SIT si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) In generale, le associazioni di settore alle quali partecipano i dipendenti devono disporre di un adeguato programma per il rispetto delle normative Antitrust e della concorrenza.
 - b) E' necessario ottenere l'ordine del giorno degli incontri (in anticipo, se possibile), assicurarsi che questo sia completo e non contenga punti che possano condurre a discussioni anti-concorrenziali e discutere con l'Ufficio Legale (in anticipo, quando possibile) ogni dubbio in merito alla legittimità degli argomenti in agenda.
 - d) È altamente raccomandato che siano presi e conservati appunti corretti e precisi riguardo ai punti discussi e che di tale appunti sia successivamente conservata copia da condividere



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 14 of 16

con l'Ufficio Legale.

- e) Le discussioni con i concorrenti che si svolgono prima e dopo le riunioni dell'associazione di settore, nonché durante gli intervalli debbono essere gestite con estrema cautela.
- f) Devono essere richieste tempestivamente copie di eventuali minute o atti delle riunioni, che dovranno, se del caso, essere trasmesse all'Ufficio Legale.

10.9 Le seguenti attività realizzate dalle associazioni di settore possono sollevare dubbi in relazione alle normative sulla concorrenza:

- a) espulsione o esclusione di soci effettivi o potenziali (in quanto in determinate circostanze tali atti possono costituire un atto di boicottaggio di gruppo);
- b) attività che fissano "standard industriali" (in quanto in determinate circostanze tali atti sono strumento illecito di esclusione della concorrenza);
- c) raccolta, diffusione e/o lo scambio di dati industriali o altre informazioni di rilevanza concorrenziale (in quanto in determinate circostanze tali scambi possono essere visti come parte di un accordo di fissazione dei prezzi o come un modo per stabilizzare o aumentare i prezzi), tranne nei casi in cui le informazioni siano presentate come dati aggregati e non sia desumibile nessuna informazione confidenziale (anche del tipo più generale) in merito a società specifiche;
- d) manifestazione del punto di vista dell'industria a organi legislativi o agenzie governative o preposte alla regolamentazione (in quanto tali atti possono essere usati per mascherare sforzi per danneggiare o eliminare un concorrente).

10.10 I Dipendenti SIT sono consapevoli che l'atto illecito commesso da qualsiasi membro dell'associazione di categoria (o di altro gruppo industriale) sarà attribuito a tutti i membri presenti. Pertanto, i dipendenti devono fare particolare attenzione a partecipare alle attività delle associazioni di categoria o di altri gruppi industriali. I dipendenti che si trovano ad essere coinvolti in quello che potrebbe essere una conversazione o attività vietata o anche solo equivoca devono seguire le procedure delineate sopra e porre fine a tale conversazione ed eventualmente abbandonare la conversazione o l'attività, e informare tempestivamente i consulenti legali al fine di assicurare che non sia necessaria un'ulteriore azione per perfezionare tale procedura.



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 15 of 16

11 Fusioni ed Acquisizioni

- 11.1 In alcuni casi, nelle situazioni in cui due o più società precedentemente indipendenti si fondono, acquisiscono o creano un'impresa comune, occorre consultare l'Ufficio Legale per verificare il diritto della concorrenza applicabile. In questa circostanza, le autorità garanti della concorrenza controllano le suddette operazioni in quanto possono perturbare la concorrenza in un mercato, creando o rafforzando una posizione dominante. Al di sopra di determinate soglie di fatturato, l'Ufficio Legale, valutando l'operazione potenziale, informerà le autorità garanti della concorrenza competenti per ottenere la previa autorizzazione per lo svolgimento di tali attività. La mancata notifica può comportare multe e l'annullamento della decisione di fusione, acquisizione o cessione.
- 11.2 In caso di potenziali operazioni di fusioni od acquisizioni, si dovrà:
- Informare e collaborare con l'Ufficio Legale prima di prendere qualsiasi decisione chiave in materia di fusioni e acquisizioni;
 - Valutare i rischi di concorrenza relativi alla società target (contenziosi, multe, sanzioni attuali o precedenti o precedenti autorizzazioni di fusione e acquisizione concesse alla società target, e copie di qualsiasi precedente operazione di fusione e acquisizione o cessione, ecc.);
 - Informare le autorità garanti della concorrenza competenti prima di qualsiasi operazione di cessione o acquisizione oltre predeterminate soglie di fatturato;
 - Rispettare gli impegni con le autorità garanti della concorrenza.
- 11.3 Non sarà quindi possibile avviare un processo di fusione, acquisizione o cessione senza coinvolgere l'Ufficio Legale. Nel corso dell'operazione, è fatto divieto di divulgare o fornire accesso a informazioni sensibili senza la previa autorizzazione dell'Ufficio Legale

12 Norme finali

- 12.1 I dipendenti che hanno dubbi sull'applicazione delle normative Antitrust o delle normative sulla concorrenza, relativamente alla conduzione degli affari della Società o di altre attività, sono tenuti a consultare l'Ufficio Legale prima di intraprendere azioni dove sussista detto dubbio.
- 12.2 I dipendenti SIT che ritengono che la Società stia subendo un danno a causa di una potenziale violazione delle normative Antitrust devono immediatamente riferirne ai l'Ufficio Legale.



PROCEDURA "Antitrust"

Class: INTERNO
Doc: PR GRP_AFC_006
Edition: 1.0
Date: 01.10.2022
Page: 16 of 16

- 12.3 I dipendenti SIT non possono intraprendere misure di ritorsione per mezzo di decisioni ordinarie di business, in quanto tale comportamento potrebbe costituire una violazione delle normative a tutela della concorrenza.
- 12.4 I dipendenti SIT che vengano a conoscenza di qualsivoglia comportamento che possa violare una normativa Antitrust devono segnalare tempestivamente tali questioni attraverso la mail: **whistleblowing@sitgroup.it**. Tale canale di segnalazione garantisce l'anonimato e la protezione dei segnalanti da eventuali condotte ritorsive nei loro confronti.
- 12.5 Ogni violazione della normativa Antitrust può dar luogo ad azioni disciplinari nei confronti del dipendente che la pone in essere.
- 12.6 Per chiarimenti o consultazioni rivolgersi a:
- Ufficio Legale (Egidio Vettoretti, egidio.vettoretti@sitgroup.it, Tel.: + 39 340 8833324);

13 Revisioni

Ed.	Data	Descrizione modifiche	Emissione	Verifica	Approvazione
1.0	19.07.2024		Legal Dept.	Legal Dept.	Legal Dept.